



N. 002408 / 2019 R.G.  
N. 001084 / 2010 Reg. Notizie Reato

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Venezia  
Sezione **SECONDA Penale** composta dai Magistrati:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| <b>1. Dott. Vartan Giacomelli</b>      | <b>Presidente rel.</b> |
| <b>2. Dott. Roberto Arnaldi</b>        | <b>Consigliere</b>     |
| <b>3. Dott.ssa Beatrice Bergamasco</b> | <b>Consigliera</b>     |

Udita la relazione della causa fatta dal Presidente  
**Dott. Vartan Giacomelli**

Lette le conclusioni pervenute dal Sost. P.G. Dott.ssa Francesca  
Torri e dalle altre parti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
**ex art. 23-bis legge 176/2020**  
**con trattazione camerale non partecipata**

nei confronti di:

**1)** ..... nato a ..... il ..... residente in Via .....  
con domicilio eletto in Via .....  
difeso di fiducia dall'Avv. Luigi Migliorini del Foro di Rovigo  
LIBERO

**2)** ..... nato a ..... il .....  
residente in Via .....  
con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore  
LIBERO

difeso di fiducia dall'avv. Roberto Grittini del Foro di Milano

N. 3724/2025 Reg. Sent.

**SENTENZA**

in data 5.12.2025

depositata dall'estensore

il \_\_\_\_\_

depositata in Cancelleria

il 5-3-2026

Il Cancelliere

L'ADDETTO UPP

Dott. Marco ~~Asquattro~~ Cassinis

fatto avviso ex art. 548 C.p.p.

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta scheda

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

fatta attestazione elettorale

il \_\_\_\_\_

Il Cancelliere

trasmesso estratto esecutivo

il \_\_\_\_\_

a \_\_\_\_\_

e a Questura ex art. 160 TULPS

Il Cancelliere

Art. \_\_\_\_\_ Reg. Camp. Pen

Il Cancelliere

**PARTE CIVILE (costituita il 7.6.2011):**

**ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO**

in persona del legale rappresentante *pro tempore*

difeso dall'avv. Matteo Ceruti del Foro di Rovigo

**Appellanti**

gli imputati avverso la sentenza n. 482 del Tribunale di Rovigo emessa in data 4.5.2018 che così decideva:

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara gli imputati ..... ..  
responsabili dei reati ascritti ai capi A) e B) e ritenuta la  
continuazione li condanna alla pena finale di un anno e quattro  
mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Dispone la sospensione condizionale della pena subordinata al  
pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in  
favore del costituito parte civile Ente Parco Regionale Veneto Del  
Delta del Po entro il termine di novanta giorni dal passaggio in  
giudicato della sentenza da parte di ciascuno degli imputati.

Visto l'art. 538 e s. cpp condanna ..... al risarcimento dei  
danni in favore dell'Ente Parco Regionale Veneto Del Delta del  
Po per la cui liquidazione rimette le parti avanti al Giudice Civile  
nonché alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio  
che liquida in € 5.000,00  
(cinquemila/00) oltre spese documentate per € 27,00  
(ventisette/00) e oltre 15% per spese generali, IVA e CPA. Condanna  
.....al pagamento di una provvisionale di € 50.000,00  
(cinquantamila/00) ciascuno a favore dell'Ente Parco Regionale  
Veneto Del Delta del Po.

Visto l'art. 157 c.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti degli imputati  
..... in relazione ai reati di cui ai capi C) e D) in quanto estinti  
per intervenuta prescrizione.

## IMPUTATI

- A) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 110 c.p., 635 co. 2 n. 5 c.p., per aver, in concorso tra loro il primo, Legale Rappresentante della ditta "....." aggiudicataria della gara d'appalto indetta dal Genio Civile di Rovigo, in qualità di committente, il secondo, Legale Rappresentante dell'impresa individuale ".....", in qualità di esecutore dei lavori, in Loc. Foce Adige su terreni distinti in catasto al foglio 1 mappali 523 e 521 del Comune di Rosolina, eseguendo lavori di taglio piante in difformità dal progetto autorizzato, eliminando in eccesso circa 8.181 mq. di superficie di bosco ad alto fusto abbattendo e sradicando le piante, estirpando le relative ceppaie e dissodando il terreno, danneggiato e distrutto il bosco, le dune consolidate e l'habitat presenti.
- B) delitto p. e p. dagli artt. 633, 639 bis c.p. perché, nelle condizioni descritte al capo precedente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto derivante dall'acquisizione del legname asportato, invadevano arbitrariamente la suddetta area pubblica.
- C) contravvenzione prevista dall'art. 181 D.L.vo 42 del 22/01/2004 e punita dall'art. 44 lett. c), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per aver effettuato gli interventi descritti ai capi precedenti in area vincolata poiché ricompresa all'interno del Parco Regionale del Delta del Po, ad una distanza inferiore a 150 mt. dal fiume Adige e su terreno coperto da bosco, senza la prescritta Autorizzazione Ambientale.
- D) contravvenzione p. e p. dall'art. 734 c.p., per aver deturpato, mediante gli interventi descritti ai capi A) e B), le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità. In Rosolina nel mese di febbraio del 2010.



CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SECONDA SEZIONE PENALE

SENTENZA DELIBERATA A SEGUITO DI TRATTAZIONE CARTOLARE

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PROCURA GENERALE:** *“Con riferimento al reato per il quale vi è stata condanna si rileva l'intervenuta prescrizione, con conseguente richiesta di declaratoria di non doversi procedere per essere il reato estinto. • I motivi di impugnazione risultano infondati e comunque non sono tali da consentire una riforma della sentenza in termini assolutori ai sensi dell'articolo 129 comma 2 c.p.p., non emergendo l'evidenza della prova a discarico. • Dalla ritenuta sussistenza della responsabilità deriva la conferma delle conseguenti statuizioni civili”;*

**PARTE CIVILE:** *“1) Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, sezione seconda penale, confermare l'impugnata sentenza n. 482 del Tribunale di Rovigo in composizione monocratica, pronunciata in data 4.5.2018, depositata in data 24.08.2028, e per l'effetto dichiarare gli imputati ....., anche in ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, responsabili dei reati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione e, conseguentemente, confermare, anche ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le disposizioni e i capi della sentenza che concernono gli interessi civili; 2) Voglia, pertanto, l'Ecc.ma Corte confermare la condanna degli imputati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni derivanti dai reati contestati di cui ai capi A) e B) dell'imputazione in favore dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, parte civile costituita, nonché al pagamento della somma concessa a titolo di provvisoria dell'importo di 50.000,00 € (cinquantamila euro) in favore dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po, parte civile costituita, così come quantificato dal giudice di prime cure. A riguardo si evidenzia che l'importo riconosciuto dal Tribunale*

*di Rovigo a titolo di provvisionale sul maggior danno subito dalle parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, non è stato corrisposto dagli imputati, nonostante espressa richiesta in tal senso; 3) Si chiede infine che l'Ecc.ma Corte voglia condannare gli imputati, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute in primo grado dalla parte civile costituita Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po di 5.000,00 € oltre accessori di legge, nonché alle ulteriori spese processuali del presente grado di giudizio, come da allegata nota dei compensi professionali”;*

**APPELLANTE .....**: *“In accoglimento dell’appello proposto venga in via preliminare prosciolto ..... con sentenza di non luogo a procedere per entrambi i reati di cui al capo A) e B) (art. 635 comma 2 n. 5 c.p., art 633- 639 c.p.) per intervenuta prescrizione prima della sentenza di primo grado e conseguentemente annullate le statuizioni risarcitorie civilistiche. In via principale si chiede assolversi ..... con formula ampia o perlomeno per mancanza di dolo, in via subordinata riqualificarsi l’originaria imputazione di danneggiamento aggravato di cui al capo a) in quello di cui all’art 733 bis c.p. con conseguente pronuncia di prescrizione verificatasi prima dell’emissione della sentenza di primo grado e conseguentemente revocarsi le statuizioni risarcitoria civilistiche. Dichiararsi non doversi procedere per il reato di cui al capo B) e conseguentemente revocarsi le statuizioni risarcitorie civilistiche. Revocarsi le provvisionali e revocarsi o annullarsi la condanna al risarcimento danni ed alla rifusione delle spese di causa in favore della parte civile, in particolare per mancata indicazione nella sentenza della causa petendi”.*

**APPELLANTE SUGHI: ///**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza pronunciata in data 4.5.2018 a seguito di dibattimento, il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica dichiarava.....(libero – presente, difeso di fiducia) e ..... (libero – assente, difeso di fiducia) responsabili dei reati loro ascritti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 635, co. 2 n. 3 c.p. (capo A); 633, 639 bis c.p. (capo B) *“per aver, in concorso tra loro, il primo, Legale Rappresentante della ditta “.....” aggiudicataria della gara d’appalto indetta dal genio Civile di Rovigo, in qualità di committente, il secondo, Legale Rappresentante dell’impresa individuale “.....”, in qualità di esecutore dei lavori, in Loc. Foce Adige su terreni distinti in catasto al foglio 1 mappali 523 e 521 del Comune di Rosolina, eseguendo lavori di taglio piante difformità dal progetto autorizzato, eliminando in eccesso circa 8.181 mq. Di superficie di bosco ad alto fusto abbattendo e sradicando le piante, estirpando le relative ceppaie e dissodando il terreno, danneggiato e distrutto il bosco, le dune consolidate e l’habitat presenti (capo A)” e “perché, nelle condizioni descritte al capo precedente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto derivante dall’acquisizione del legname asportato, invadevano arbitrariamente la suddetta area pubblica (capo B). In Rosolina nel mese di febbraio 2010” e, ritenuta la continuazione, li condannava alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa per entrambi, subordinata al pagamento della provvisoria disposta entro il termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza), oltre al pagamento delle spese processuali.*

Il Giudice condannava, altresì, ..... al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA DEL PO, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la liquidazione e contestualmente disponendo una provvisoria nella misura di euro 50.000,00 ciascuno, nonché alla rifusione delle spese di difesa e rappresentanza in giudizio sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura di euro 5.000,00, oltre spese documentate per euro 27,00 e oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.

Il Tribunale, infine, dichiarava estinti per intervenuta prescrizione i residui reati contestati di cui agli artt. 181 D. Lgs. 42 del 22.1.2004, 44 lett. c) D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (capo C); 734 c.p. (capo D).

**2.** All'esito dell'istruttoria dibattimentale, sulla base di fonti di prova orale (deposizione testimoniale di ....., cfr. pp. 6-9 della sentenza di primo grado) e di prove documentali, il Tribunale riteneva integrati i reati contestati di cui ai capi A e B dell'imputazione al di là di ogni ragionevole dubbio, giudicando attendibili le dichiarazioni dei testi dell'accusa, intrinsecamente credibili nonché, sul piano estrinseco, reciprocamente confermate e riscontrate dalla documentazione acquisita.

In fatto, nel febbraio 2010 la società appaltatrice ..... e l'impresa individuale subappaltatrice ....., incaricate della realizzazione dei lavori di cui al progetto del Genio Civile di Rovigo in località "Foce dell'Adige" (Comune di Rosolina), una delle zone più importanti del Parco del Delta del Po, nonostante la delicatezza del sito (habitat protetto e vincolato) e le precise prescrizioni ricevute (anche mediante la picchettazione dei luoghi), eseguivano - invadendo arbitrariamente la suddetta area pubblica - un disboscamento dell'area mediante l'abbattimento e l'estirpazione di 24 diverse specie vegetali, per un totale di 2110 piante (alberi di alto fusto pluridecennali) rispetto alle poche decine che dovevano essere asportate secondo il progetto autorizzato, con relativo sconfinamento di 8.181 mq di superficie. Al dissodamento del terreno e alla distruzione del bosco seguiva altresì l'acquisizione del legname asportato.

**3.** Rispettivamente nelle date 5.10.2018 e 29.10.2018, i difensori di ..... proponevano appello avverso la sentenza di primo grado. L'udienza è stata fissata per il giorno 5.12.2025. Non è stata presentata istanza di trattazione orale del procedimento e le parti hanno concluso come in epigrafe. All'udienza, svolta la relazione da parte del Consigliere delegato, all'esito della camera di consiglio la Corte ha pronunciato il dispositivo a seguire.

## RAGIONI DELLA DECISIONE

**1.** Gli odierni appellanti devolvevano alla cognizione di questa Corte due motivi afferenti ai punti della decisione relativi:

a).....

- alla *responsabilità penale* (con richiesta, in via preliminare, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi A e B prima della sentenza di primo grado; in via principale, di assoluzione con formula ampia, quantomeno per mancanza di dolo; in via subordinata, previa riqualificazione del reato di cui al capo A nella fattispecie di cui all'art. 733 *bis* c.p., di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di primo grado; di non doversi procedere per il reato di cui al capo B per mancanza di querela);

- al *trattamento sanzionatorio* (con richiesta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza o quantomeno in equivalenza alla contestata aggravante, di rideterminazione della pena irrogata e dell'aumento disposto per la continuazione dei reati; di conversione, se consentito, della sanzione in pena pecuniaria);

- alle *statuizioni civili* (con richiesta di revoca della provvisoria disposta e della condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese di causa sostenute dalla parte civile).

b).....

- alla *responsabilità penale* (con richiesta, in via preliminare, di doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di primo grado; in via principale, di assoluzione con formula ritenuta di giustizia ai sensi dell'art. 530 c.p.p.)

- al *trattamento sanzionatorio* (con richiesta, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di rideterminazione della pena irrogata nei minimi edittali; di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinata e di ogni beneficio di legge);

- alle *statuizioni civili* (con richiesta, previa sospensione dell'esecutività della somma liquidata a titolo di provvisoria, di rideterminazione dell'importo

liquidato a titolo di risarcimento del danno e di rifusione delle spese di costituzione e assistenza in favore della parte civile).

**2.** Nelle more della trattazione in appello è intervenuta la prescrizione per il reato per cui si procede, essendo decorso il termine massimo di prescrizione di anni sette e mesi sei.

**2.1** Avendo la prima sentenza deliberato anche l'affermazione di responsabilità ai fini civili, con le conseguenti statuizioni, deve trovare applicazione l'art. 578 cod. proc. pen.. In proposito, le Sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 35490 del 2009, Tettamanti) avevano insegnato il principio che "allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello, intervenuta una causa estintiva del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova". Conseguentemente, in tal caso il giudice d'appello non può limitarsi a prendere atto della mancata evidenza della sussistenza di una ragione di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., dovendo verificare se, alla luce del contenuto degli specifici motivi d'appello, l'affermazione di responsabilità, anche solo ai fini civili, debba essere confermata secondo la regola di giudizio dell'art. 533, comma 1, prima parte; nel caso in cui invece ricorra la situazione prevista dall'art. 530, comma 2, si impone l'assoluzione con la conseguente revoca delle statuizioni civili.

Con recenti sentenze, la Corte costituzionale (sentenza 182 del 2021) e le stesse Sezioni unite (sentenza 22065 del 2021) hanno chiarito che, definiti gli effetti penali con l'improcedibilità per prescrizione, quando gli originari motivi d'appello hanno devoluto anche il tema dell'affermazione di responsabilità l'ulteriore corso del procedimento involge non più la valutazione di sussistenza o meno del reato, bensì il mero apprezzamento della riconducibilità dei fatti originariamente contestati ad un illecito di natura civile (fermo l'assorbimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio e di quelli in rito o diversi che non abbiano conseguenze sulle statuizioni civili).

In particolare, "il legislatore ha voluto evitare che cause estintive del reato, indipendenti dalla volontà delle parti, possano frustrare il diritto al

risarcimento e alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta sentenza di condanna, oggetto di impugnazione"; ciò anche per salvaguardare esigenze evidenti di economia processuale e non dispersione dell'attività di giurisdizione (CCost., par. 6.2 del considerato in diritto). Tuttavia, dando seguito alla giurisprudenza Cedu sulla presunzione di innocenza, a fronte di un proscioglimento che conclude l'esercizio dell'azione penale ogni seguito procedimentale limita la successiva cognizione ad aspetti diversi dalla rivalutazione della fondatezza dell'originaria imputazione penale (CCost., par. 9.2 e 10). In tal senso, l'art. 578 non impone una rivalutazione di tal genere, potendo contenere l'apprezzamento richiestogli per la definizione della domanda civile entro i confini della responsabilità civile (CCost. par. 13, anche per la correlazione a SU Tettamanti). "L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale" (CCost. par. 14.2). "In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale ... spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione ...deve provvedere ... sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto" (CCost. par. 16).

Tale contesto spiega pure perché nel caso di annullamento con rinvio ai soli fini civili dalla Corte di cassazione (per l'accoglimento del ricorso della parte civile avverso il proscioglimento dell'imputato o di una delle parti per le sole disposizioni civili) l'annullamento comporti il rinvio al giudice civile, essendo intervenuto un giudicato agli effetti penali (art. 622, CCass. SU 22065/21 par. 15).

**2.2** Quindi, quando è intervenuta sentenza di condanna in primo grado e il reato per cui si procede è prescritto senza rinuncia alla prescrizione da parte del già imputato, se permane la presenza processuale della parte civile e occorre deliberare sulla conferma o meno delle statuizioni civili, l'ambito del

giudizio penale d'appello è limitato alla cognizione piena sui punti della decisione afferenti la responsabilità, tuttavia da rivisitare con esclusivo riferimento all'eventuale sussistenza di un illecito di natura civile, al riconoscimento del diritto al risarcimento ed alla sua quantificazione, rimanendo invece assorbiti tutti gli eventuali motivi sul trattamento sanzionatorio e le statuizioni accessorie (salvi i casi di confisca obbligatoria e la disciplina ex art. 578-bis).

### APPELLO GIRARDELLO

**3.** Con il **primo motivo** l'appellante ..... eccepisce l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione prima della sentenza di primo grado per effetto dell'errato calcolo del tempo di sospensione del termine prescrizionale.

Infatti:

a) all'udienza del 27.9.2011 il Giudice avrebbe errato nel sospendere il termine di prescrizione fino alla successiva udienza del 15.5.2012 (7 mesi e 18 giorni). Delle due l'una: o il termine avrebbe dovuto essere sospeso *ex lege* per 60 giorni in virtù del legittimo impedimento avanzato dai difensori degli imputati e dal difensore della parte civile oppure nessuna sospensione avrebbe dovuto essere disposta dal momento che ci sarebbe stata attività processuale (nella specie, la verifica della regolare costituzione delle parti con contestuale dichiarazione di contumacia dei due imputati);

b) all'udienza del 3.3.2015 il Giudice avrebbe errato nel sospendere il termine di prescrizione fino alla successiva udienza del 22.12.2015 (9 mesi e 19 giorni) in quanto dal verbale emergerebbe come il rinvio avveniva "*per l'escussione dei testi della difesa e discussione*". Nonostante, infatti, le parti avessero prospettato la sospensione della prescrizione, il giudice avrebbe erroneamente affermato che "*i testi della difesa non erano presenti in quanto il difensore che li aveva indicati in lista non aveva provveduto alla loro citazione ed, infatti, non ha prodotto in giudizio le cartoline comprovanti l'avvenuta citazione per l'udienza del 3/3/2015*". Dal verbale risulterebbe invece che "*L'Avv. Bergamini produce citazione testi come da cartellina in atti*";

c) all'udienza del 6.6.2017 il Giudice avrebbe errato nel sospendere il termine prescrizionale sino alla successiva udienza del 23.3.2018 (9 mesi e 17 giorni) per adesione del Giudice (G.O.T.) all'astensione dalle udienze indetta da Federmont. Sarebbe, infatti, ormai pacifico anche secondo la Suprema Corte che tale adesione non comporterebbe gli effetti di cui all'art. 159 c.p.

### **3.1** Il motivo è **infondato**.

Con riferimento all'eccezione relativa all'udienza del 27.9.2011, la Corte rileva che secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità *la richiesta di rinvio presentata dalla parte civile per qualsiasi causa (ivi compreso l'impedimento del difensore), qualora formulata congiuntamente o con l'esplicita adesione della difesa dell'imputato, comporta, in caso di accoglimento, la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo di slittamento dell'udienza stabilito dal giudice* (Cass. Pen., Sez. 5 , Sentenza n. 1392 del 15/12/2022, dep. 16/01/2023).

Nello specifico, la richiesta di rinvio, seppur per legittimo impedimento dei difensori delle parti, è stata formulata congiuntamente dagli imputati e dalla parte civile (nel medesimo documento sottoscritto dagli stessi difensori) ed è stata depositata in udienza. Pertanto, anche alla luce del disposto di cui all'art. 159, co. 1 n. 3 c.p., si ritiene corretta la sospensione dei termini prescrizionali da parte del Giudice di primo grado fino alla successiva udienza del 15.5.2012 (7 mesi e 18 giorni).

Con riferimento alla doglianza relativa all'udienza del 3.3.2015, la Corte rileva come in tale data il giudice abbia disposto la sospensione del termine di prescrizione su richiesta di rinvio delle parti, concordi alla sospensione che, *ex lege*, si intende per l'intera durata del rinvio sino alla successiva udienza.

La depositata citazione dei testi da parte del difensore dell'imputato Suighi conferma che il differimento dell'udienza era funzionale all'espletamento dell'istruttoria sollecitata dalla difesa, ricadendo esattamente nello schema ricognitivo della giurisprudenza di legittimità che reputa irrilevante lo svolgimento di talune attività nella stessa udienza, purché il rinvio sia stato chiesto dalla difesa ed il processo sia stato differito

per consentire gli adempimenti programmati (Cass. pen., Sez. I, sent. n. 29264 del 24/06/2024, dep. 18/07/2024).

In ogni caso, la Suprema Corte ha sempre rimarcato che le parti condividono con il giudice la responsabilità dell'andamento del processo e che non è consentito, in quanto irragionevole, alla parte che ha sollecitato (o condiviso) il differimento dolersi poi degli effetti legali che ne discendono, tra cui la sospensione della prescrizione (si veda su tutte Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 3438 del 27.11.2019, dep. 28.01.2020).

Per lo stesso ordine di considerazioni sopra esposte, non va accolta, infine, l'eccezione relativa all'udienza del 6.6.2017.

Il rinvio ivi disposto determina la sospensione del corso della prescrizione per l'intero periodo di differimento sino all'udienza del 23 marzo 2018. In diritto, la Suprema Corte ha chiarito che, quando il rinvio è concordato o comunque accolto su richiesta delle parti, non opera il limite dei sessanta giorni di cui all'art. 159, co. 1, n. 3, c.p., sicché la sospensione copre integralmente il lasso temporale tra le udienze; principio fondato sulle Sezioni Unite, "Torchio" e costantemente ribadito (tra le altre, Sez. II, 7.9.2023, n. 40098). Nel caso di specie, dagli atti emerge un sostanziale accordo delle parti sul differimento (i difensori degli imputati non si sono opposti), con conseguente piena operatività della sospensione per l'intero differimento.

In ogni caso, anche a prescindere dalla dibattuta equiparazione tra astensione dei magistrati onorari e impedimento del difensore, la giurisprudenza di legittimità ha già riconosciuto effetti sospensivi in ipotesi funzionalmente analoghe (si veda Cass. pen., Sez. III, sent. n. 41692 del 4.6.2013, dep. 9.10.2013<sup>1</sup>).

Conclusivamente, per i reati contestati non risulta maturato il termine prescrizionale in epoca precedente alla sentenza di primo grado.

---

<sup>1</sup> Nella citata decisione la Suprema Corte ha valorizzato due profili: (i) la legittimità dell'astensione (nel caso di specie del V.P.O.) come fatto impeditivo della celebrazione dell'udienza; (ii) il dato negoziale-processuale, cioè il rinvio disposto anche sull'accordo delle parti. Proprio questo secondo elemento è decisivo ai fini dell'applicazione dell'art. 159, co. 1, n. 3, c.p.: se il rinvio è concordato o comunque richiesto dalle parti e accolto dal giudice, la prescrizione resta sospesa per l'intero periodo di differimento, non trovando applicazione il limite dei sessanta giorni, che riguarda solo l'ipotesi del legittimo impedimento.

4. Con il **secondo motivo**, l'appellante .....deduce l'errata qualificazione del fatto contestato al capo A, da sussumersi nella fattispecie di cui all'art. 733 *bis* c.p.<sup>2</sup> invece che in quella di cui all'art. 635, co. 2 c.p. in virtù dell'applicazione del principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., e la conseguente intervenuta prescrizione del reato così derubricato.

Sul punto, carente *in toto* di motivazione da parte del Giudice di primo grado, la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (sent. n. 41588 del 22.6.2017) consoliderebbe l'interpretazione secondo cui *"per stessa materia deve intendersi la stessa fattispecie astratta, lo stesso fatto tipico nel quale si realizza l'ipotesi di reato; con la precisazione che il riferimento all'interesse tutelato dalle norme incriminatrici non ha immediata rilevanza ai fini dell'applicazione del principio di specialità"*.

#### 4.1 Il motivo è **infondato**.

In via preliminare, la Corte rileva come la direttiva 2008/99/CE imponga agli Stati membri di assicurare, anche tramite sanzioni penali, un livello effettivo, proporzionato e dissuasivo di tutela contro condotte che cagionino o minaccino un deterioramento significativo delle matrici ambientali e della biodiversità. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha precisato il riparto di competenze tra Unione e Stati membri sul punto: con C-176/03 ha riconosciuto che l'Unione può imporre obblighi di incriminazione quando necessari a garantire l'efficacia delle politiche ambientali; con C-440/05 ha precisato che la determinazione del tipo e del livello delle pene resta, in linea di principio, nella sfera statale. Su tali basi si innesta la più recente direttiva UE 2024/1203, che aggiorna gli standard minimi e rafforza l'approccio ecosistemico alla protezione penale. Da tale cornice eurounitaria discende, sul piano interno, un'interpretazione conforme al principio di effettività, volta ad assicurare la piena operatività delle tutele, che valorizzi la

---

<sup>2</sup>Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro. La disposizione è stata introdotta al titolo II del Libro III del codice penale (*"Contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione"*) con l'art. 1, co. 1 lett. b) del D. Lgs. n. 121 del 7.7.2011, quindi successivamente ai fatti di causa. La Corte di cassazione nelle poche sentenze sul punto (sent. n. 14488 del 28.9.2016; sent. n. 14779 del 24.3.2017) ha affermato che la nozione di aree naturali protette comprende anche i parchi regionali.

complementarità tra la salvaguardia dell'ecosistema e quella del patrimonio, quando il medesimo fatto leda contestualmente entrambi i beni giuridici.

Nello specifico, la fattispecie di cui all'art. 733-bis c.p., introdotta proprio in attuazione della direttiva 2008/99/CE, prevede la punibilità di chi distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione: oggettività giuridica primaria è la biodiversità in quanto componente dell'ambiente.

La norma di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, c.p., collocata tra i delitti contro il patrimonio, tutela la *res* altrui (piantate; boschi/selve/foreste; vivai destinati al rimboschimento) rispetto a condotte di distruzione/deterioramento: il baricentro è pertanto la proprietà e la funzionalità economico-produttiva del bene tutelato.

La diversità strutturale ed assiologica delle fattispecie è stata rimarcata, a livello interno, dalla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di tutela penale del paesaggio e delle aree vincolate, la quale, anche quando compara l'art. 733-bis con l'art. 734 c.p., ribadisce l'autonomia del bene ecosistemico rispetto ad altri oggetti di protezione (Cass. pen., Sez. III, sent. n. 15670 del 15.12.2020, dep. 27 aprile 2021).

Ciò premesso, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, il concorso apparente di norme si risolve solo attraverso il criterio di specialità *ex art. 15 c.p.*, inteso in senso strutturale (rapporto genere/specie tra fattispecie). La c.d. "specialità reciproca/bilaterale" non costituisce criterio legale di soluzione del conflitto; parimenti, il ricorso alla "consunzione" (e al criterio della pena più severa) ha valenza meramente sussidiaria e non può sostituirsi alla verifica di specialità.

Applicando tali coordinate interpretative, la Corte ritiene che non sussista tra art. 733-*bis* c.p. e art. 635, co. 2, n. 3, c.p. alcun rapporto di specialità unilaterale: ciascuna norma include elementi tipici non contenuti nell'altra (per il 733-*bis* sito protetto, habitat, compromissione dello stato di conservazione; per il 635, co. 2, n. 3 altruità dell'oggetto e tipizzazione di bosco/selva/foresta/vivaio) e tutela beni giuridici eterogenei. Ne discende che non vi è concorso apparente, ma concorso formale di reati, atteso il cumulo di offese: ambiente (ecosistema) e patrimonio. Tale lettura è coerente con la

logica comunitaria di effettività della tutela penale dell'ambiente delineata dalla direttiva 2008/99/CE e ulteriormente rafforzata dalla direttiva (UE) 2024/1203 sopra menzionate.

Conseguentemente, in ragione della non esclusività dell'applicazione dell'art. 733-*bis* nel caso di specie, viene meno la derivata eccezione sull'estinzione della contravvenzione per maturata prescrizione.

**5. Con il terzo motivo**, l'appellante --.....si duole:

- della mancanza di coscienza e volontà nella condotta contestata. Nello specifico, la conoscenza in ordine agli elaborati progettuali rappresentativi dell'intervento da eseguire e ai luoghi a tale scopo previsti sarebbe stata limitata in ragione del breve tempo avuto a disposizione per il sopralluogo e per la ricezione delle informazioni da personale spesso male edotto.

Invero, in nessuno dei citati elaborati<sup>3</sup> sarebbero indicati limiti nell'occupazione di spazi, ma anzi risulterebbe che il progetto prevedeva per l'esecuzione dei lavori un'occupazione complessiva di 95.817,00 mq (secondo il Piano Particolare di Esproprio) e che la superficie interessata dal disboscamento sarebbe stata di 45.000 mq (secondo l'Elenco Prezzi Unitari e il Computo Metrico Estimativo): progettazione in evidente carenza dei contenuti minimi previsti dalla normativa di cui all'art. 38 D.P.R. 554/1999;

- dell'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi progettisti Zago e Anostini, che sarebbero in contraddizione con quanto da loro stessi sottoscritto nella perizia prot. 2698 del 4.5.2011. Nel documento i testi darebbero atto di un'approssimazione del tragitto individuato per l'impossibilità data dall'impenetrabilità della folta vegetazione presente. Nella fase preliminare di disboscamento, propedeutica all'individuazione e picchettazione del tracciato, avrebbero constatato la caduta in alveo dello stesso e la notevole difficoltà sia al rilievo topografico che all'esecuzione. Queste considerazioni sarebbero contenute altresì nell'atto di sottomissione prot. 2698 del 4.5.2011.

---

<sup>3</sup> "Relazione Generale; Computo Metrico Estimativo; Elenco Prezzi Unitari; Capitolato Speciale d'Appalto; Schema di contratto; Elaborati grafici (disegni, planimetrie, sezioni); Piano Particolare di Esproprio; Piano di sicurezza e di coordinamento; Cronoprogramma e Documentazione fotografica".

La circostanza, come ha confermato anche il teste .....(*"la zona era impervia ed era impossibile vedere"*), unitamente al contenuto della planimetria progettuale, che indicherebbe una distanza elevata tra i punti di riferimento delle sezioni del tracciato del nuovo corpo arginale, avrebbe consentito all'appaltatore esclusivamente la realizzazione di un tracciato di massima e non di dettaglio esecutivo.

Le dichiarazioni del teste ..... in cui il predetto afferma di essersi premurato di tener conto *"della delicatezza del sito e della rilevanza ambientale dell'area"* rappresenterebbero una generica raccomandazione inidonea a colmare le gravi lacune della stazione appaltante, che avrebbe ommesso di specificare nel dettaglio che il progetto non prevedeva l'occupazione di un'area di ingombro superiore a quella stabilita per il nuovo corpo arginale.

#### **5.1 Il motivo è infondato.**

La Corte ritiene provata la responsabilità ai fini civili dell'appellante per i fatti contestati in considerazione della univoca convergenza delle risultanze istruttorie.

La rivalutazione complessiva del compendio probatorio conferma la piena sussistenza tanto dell'elemento oggettivo quanto dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo A). La decisione di primo grado (pp. 5-9), letta unitamente alle puntuali deduzioni della parte civile (memoria d'appello, pagg. 10-15), fornisce una piattaforma argomentativa completa e coerente, che il Collegio condivide e fa propria ai sensi dei noti principi sul rinvio *per relationem*, integrandola come segue.

Con riferimento all'elemento soggettivo, non sussistono incertezze in ordine alla rimproverabilità soggettiva dell'appellante. Anche a voler prescindere da plurimi indici rivelatori di dolo diretto (consistenti, tra l'altro, nella persistenza dell'attività lesiva in totale difformità dalle prescrizioni autorizzatorie e nella clandestinità dell'operare della ditta subappaltatrice), il materiale probatorio sorregge quantomeno la configurabilità del dolo eventuale. In particolare, l'appellante conosceva – o, comunque, non poteva ignorare – la rilevanza ambientale dell'area interessata (sito sensibile, perimetrato e con pedissequa prescrizioni di cantiere), oltre che l'estrema

severità delle regole tecniche di esecuzione dei lavori, accettando il rischio di cagionare la lesione del bene giuridico dando corso alle lavorazioni in assenza o in violazione delle cautele scritte, attraverso modalità operative elusive (subappalto con attività "a margine", turnazioni e tempistiche non comunicate, carente tracciabilità delle operazioni) e senza attivare il doveroso sistema di vigilanza e controllo in cantiere. La convergenza di più indici, tra cui la presenza di regole cautelari qualificate, l'elevata prevedibilità *ex ante* dell'evento lesivo, l'intensità del rischio e il vantaggio organizzativo/economico correlato al risparmio di tempi e costi) consente di qualificare la condotta come consapevole adesione all'evento "a costo di", in linea con i canoni distintivi del dolo eventuale.

La tesi del "malinteso esecutivo" o dell'errore tecnico del subappaltatore non è condivisibile. L'errore del terzo non interrompe l'imputazione soggettiva in capo all'appellante, il quale, per ruolo e funzioni, ha mantenuto un potere effettivo di indirizzo e controllo sulle modalità esecutive di cantiere (tracciamento operativo, perimetrazione delle aree di esbosco, organizzazione delle lavorazioni, tempistiche). Il fatto storico rilevante è costituito dallo sconfinamento dell'esbosco oltre i picchetti e dal conseguente disboscamento massivo, con estirpazione delle ceppaie, dissodamento del terreno e compromissione delle dune in area vincolata. In presenza della conoscenza (o conoscibilità) della rilevanza ambientale del sito e delle prescrizioni cogenti, delle modalità operative anomale ed elusive (interventi concentrati in un arco temporale ristretto, con ridotta interlocuzione con la Direzione lavori) e dell'ampiezza dello sconfinamento, risulta dimostrata quantomeno la forma del dolo eventuale, intesa come consapevole accettazione del rischio che tali scelte organizzative ed esecutive determinassero l'evento lesivo. Ciò è corroborato dalla mancata attivazione di presidi minimi da parte dell'appellante (come la sospensione immediata dei lavori all'emersione delle evidenziate criticità, la richiesta di varianti o di pareri integrativi, la rideterminazione delle aree di taglio). Da questo punto di vista il profitto organizzativo in termini di risparmio di tempi e di costi e di "spianamento" accelerato dell'area è coerente con la scelta di proseguire,

malgrado il rischio elevato e percepito, le lavorazioni in violazione delle cautele.

Le ulteriori eccezioni in ordine ai contenuti progettuali e ai relativi elaborati non scalfiscono l'impianto accusatorio. Come correttamente evidenziato nella memoria di parte civile (pagg. 10-12), che il Collegio richiama integralmente, la documentazione di gara e di cantiere (tavole di perimetrazione, planimetrie, PSC/POS, cronoprogrammi e prescrizioni tecnico-ambientali) delineava un ambito operativo e una metodica d'intervento incompatibili con il disboscamento massivo registrato in atti (oltre 2.000 alberi abbattuti, per 8.181 mq di superficie boschiva), con l'estirpazione delle ceppaie e il dissodamento profondo del suolo e la distruzione delle dune consolidate, elementi morfologici di particolare delicatezza.

La pretesa "conformità" delle operazioni agli elaborati progettuali si rivela, pertanto, aspecifica e assertiva: le lavorazioni eseguite hanno ecceduto la fisiologia dell'intervento, travalicando quantità, estensione e qualità delle azioni consentite. Né giova evocare indicazioni "tolleranti" in conferenze di servizio o riunioni operative non verbalizzate: si valorizzano le prescrizioni scritte e la tracciabilità degli atti.

Sotto il profilo oggettivo, la fattispecie di danneggiamento aggravato risulta pienamente integrata.

Le lavorazioni hanno inciso sul bosco in misura eccezionale mediante abbattimenti, estirpazioni e dissodamenti, determinando la distruzione/deterioramento del bene in misura non reversibile se non a seguito di interventi di ripristino di lunga durata. La quantità e qualità dell'aggressione (oltre 2.000 alberi, superficie 8.181 mq, ceppaie rimosse e profilo dunale abbattuto) superano ogni soglia di marginalità e integrano il più grave illecito forestale accertato nel territorio provinciale dal 1992, come emerge dai rilievi del Corpo Forestale e dai riscontri fotografici e planimetrici versati agli atti.

**6.** Con il **quarto motivo** l'appellante ..... muove due ordini di eccezioni.

a) *In primis* deduce l'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie contestata di cui all'art. 633 c.p. (capo B) e in particolare:

- mancherebbe la consapevolezza della pretesa invasione e quantomeno la prova di finalità di occupazione e della volontà di trarre profitto da essa. Non risulterebbe infatti che fine abbiano fatto le piante estirpate dal momento che l'eliminazione delle stesse non presuppone anche l'acquisizione;

- il fatto che i testi abbiano dichiarato che a seguito del sopralluogo del 15 febbraio 2010 l'area risultava ripulita sarebbe circostanza irrilevante i fini del reato *de quo*;

- il Giudice avrebbe travisato le dichiarazioni di ..... ("*confermava che il legname dopo essere rimasto accatastato per un periodo di tempo, era stato acquisito dalla ditta appaltatrice*"), dal momento che il teste avrebbe fornito indicazioni incomprensibili sul punto;

- nessun rilievo in ordine ad una presunta acquisizione illegittima di legname risulterebbe dalla Direzioni Lavori.

b) *In secundis*, con riferimento all'applicazione del disposto di cui all'art. 639 *bis* c.p., che prevede la procedibilità d'ufficio nei casi di terreni pubblici o destinati al pubblico, rileva che al momento dei fatti la proprietà dei terreni sarebbe stata privata – circostanza confermata anche dal teste ..... – e che mancherebbe il requisito della concreta destinazione al pubblico dal momento che i lavori di abbattimento delle piante sarebbero stati finalizzati proprio alla destinazione al pubblico delle aree coinvolte. L'accordo bonario di compravendita tra la Campagna SS di Rosolina e la Regione Veneto (precedente ai fatti) non sarebbe pertanto rilevante, così come il fatto che, a detta del Giudice, l'area boschiva sarebbe stata fruibile da qualsiasi persona, mancando una "*specifica destinazione ad un uso pubblico ben preciso, individuato e individuabile*".

Conseguentemente alle ragioni esposte l'appellante deduce la declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui all'art. 633 c.p. per mancanza di querela.

#### **6.1 Il motivo è infondato.**

Pe quanto concerne la deduzione *sub a)*, la Corte rileva che il delitto di invasione di terreni o edifici si realizza allorché taluno si introduce ed occupa

arbitrariamente un bene immobile altrui, pubblico o privato, al fine di occuparlo ovvero di trarne profitto: la condotta non richiede modalità violente o clandestine, essendo sufficiente l'arbitrarietà dell'introduzione e la finalità specifica tipizzata dalla norma.

È altresì pacifico che l'occupazione al di fuori dell'area assentita (o per maggiore estensione di quella autorizzata) integra l'arbitrarietà richiesta dall'art. 633 c.p.: la giurisprudenza di legittimità ha affermato la punibilità di chi, pur munito di titolo amministrativo, sconfinava su porzioni non concesse invade terreno "diverso e di maggiore estensione" (Cassazione penale, Sez. 2, sent. n. 17892 del 15/04/2015, dep. 29.4.2015).

La prospettazione dell'appellante secondo cui il superamento dei picchetti di tracciamento, in un'area non sottoposta a lavori, non costituirebbe invasione di "terreno diverso e di maggiore estensione" non è dunque condivisibile: lo sconfinamento oltre i confini materialmente apposti e funzionalmente equivalenti al perimetro di concessione integra una introduzione *sine titulo* e, quindi, arbitraria ai sensi dell'art. 633 c.p. L'invasione punibile ai sensi della norma non richiede un'occupazione protratta: trattasi di reato anche istantaneo qualora l'introduzione arbitraria si accompagni alla finalità tipica.

L'eccezione dell'appellante in ordine all'insussistenza del dolo specifico non coglie nel segno. L'art. 633 c.p. richiede, in via alternativa, la finalità di occupazione oppure quella di trarre profitto, desumibile da elementi univoci: è dunque sufficiente che l'agente persegua l'insediamento nell'altrui bene, senza che sia necessario dimostrare un ulteriore fine di lucro o il conseguimento effettivo di un'utilità economica. La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'affermare che la sola finalità di occupare l'immobile integra il dolo specifico. L'elemento del fine di profitto non è pertanto imprescindibile, né richiede prova dell'utile concretamente realizzato (tra le altre, Cass. pen., Sez. II, sent. n. 29168 del 30 giugno 2021, dep. 26 luglio 2021).

Nel caso di specie, gli indici fattuali valorizzati in sentenza e nella documentazione versata in atti – in particolare il giornale dei lavori (doc. 24 del P.M.) attestante che, già il 15 febbraio 2010, l'area risultava ripulita, a

fronte di inizio lavori del 12 febbraio – corroborano l'intento insediativo e la ricerca di utilità economica mediante l'apertura di un varco e la predisposizione di un'area di accesso funzionale al cantiere. Tali elementi risultano pienamente consonanti con la Relazione del Corpo Forestale n. 1116 del 15.4.2010, che attribuisce la scelta allo scopo "sbrigativo e di comodo" di creare una pista di accesso parallela per superare il tratto perfluviale-paludoso, eludendo i sistemi progettuali più onerosi (draghe/avanzamento per fasi) previsti nello Studio di incidenza ambientale. In tal senso, il movente – riduzione dei costi e accelerazione dell'esecuzione per effetto del ribasso d'asta e della variante – emerge altresì dalla relazione tecnica in atti, richiamata dalla parte civile nella memoria (pagg. 20-21).

Tale quadro probatorio sorregge, quindi, quantomeno il dolo specifico integrato dalla finalità di occupazione, ferma la plausibilità del fine di profitto come ulteriore movente.

b) Quanto alla doglianza relativa alla procedibilità, questa non può essere accolta.

L'art. 639-*bis* c.p. dispone la procedibilità d'ufficio per il delitto di cui all'art. 633 c.p. quando l'azione ricade su acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte sono "pubblici" (ai fini penali) i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad enti pubblici, non solo demaniali, ma anche facenti parte del patrimonio indisponibile o disponibile; sono "destinati ad uso pubblico" i beni privati che abbiano concretamente tale destinazione (e la qualifica permane anche se, in concreto, al momento del fatto non vi sia fruizione in atto). (Cass. Pen., Sez. VII, Ordinanza n. 27249 del 17/05/2022 Cc., dep. 14/07/2022).

Nel caso di specie, la destinazione ad uso pubblico risulta provata dalla fruibilità generalizzata dell'area boschiva, attestata dalla testimonianza di Trevisan, e dal doc. n. 36 del P.M. (depositato all'udienza del 18.11.2014) che attesta l'inclusione dell'area nel procedimento espropriativo per pubblica utilità, indice rivelatore della proiezione pubblicistica del bene e della sua *affectatio* all'opera pubblica.

La circostanza che, al momento dei fatti, l'area fosse ancora intestata a privati ma già assoggettata a un accordo bonario e a procedura espropriativa

non elide, ma anzi conferma, la destinazione ad uso pubblico ai fini dell'art. 639-*bis* c.p., in quanto la vocazione funzionale del bene all'opera pubblica (e la correlata fruizione collettiva) costituisce il parametro valorizzato dalla giurisprudenza di legittimità per estendere la procedibilità d'ufficio.

Per tali ragioni, il motivo deve essere rigettato.

**7. Il quinto motivo** devoluto dall'appellante ....., concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, attenendo al trattamento sanzionatorio, è **assorbito dall'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.**

**8.** Con il **sesto motivo** l'appellante ..... in ordine alle statuizioni civili, eccepisce:

- l'inammissibilità della costituzione di parte civile per mancata indicazione delle complete generalità del legale rappresentante dell'ente (luogo e data di nascita, luogo di residenza oltre al nome e cognome) nell'atto di costituzione in giudizio, con relativa impugnazione dell'ordinanza del 5.10.2012 sul punto;

- l'immotivato automatismo tra l'ammissione della parte civile e il riconoscimento di un importo a titolo di risarcimento del danno;

- la mancata allegazione di una *causa petendi* a fronte di una richiesta di risarcimento del danno;

- l'eccessiva somma liquidata a titolo di provvisionale;

- l'esclusiva sussistenza in capo allo Stato del diritto al risarcimento del danno da lesione del diritto collettivo all'ambiente ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3.4.2006.

**8.1** Il motivo è **manifestamente infondato.**

La Corte condivide le ragioni e il contenuto dell'ordinanza con cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di inammissibilità della costituzione di parte civile dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Invero, l'atto di costituzione indicava il Presidente *pro tempore* dell'Ente (Geremia Giuseppe Gennari) ed era assistito dalla deliberazione del Comitato esecutivo n. 28 del 16.05.2011, che autorizzava espressamente la costituzione e il conferimento del mandato difensivo: ciò assicura la certa individuazione del rappresentante e della volontà dell'ente, che rappresenta

la *ratio* dell'art. 78 c.p.p., non richiedendosi, sul piano testuale, l'indicazione di "generalità complete" ulteriori rispetto a quelle idonee a identificare il soggetto legittimato.

Ciò premesso, l'appellante non allega un pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla pretesa incompletezza formale: al contrario, la disponibilità sin dall'origine della delibera autorizzatoria (allegata all'atto di costituzione) consente di verificare, *ictu oculi*, la legittimazione del Presidente e la riferibilità all'ente dell'iniziativa processuale.

In tale cornice, l'eccezione si risolve in un rilievo meramente formale, privo di portata invalidante, atteso che la funzione identificativa è stata pienamente assolta e l'orientamento pratico dell'atto è univoco.

Per le medesime ragioni – già sviluppate nella memoria ex art. 121 c.p.p. dell'Ente Parco e qui richiamate *per relationem* – deve escludersi qualsiasi nullità dell'atto di costituzione: l'identificazione del rappresentante risulta chiara, la provenienza dell'istanza è certa e la volontà dell'ente è esplicitata dalla deliberazione allegata. L'impugnazione dell'ordinanza del 5.10.2012 va pertanto rigettata, con conferma della validità della costituzione di parte civile e delle correlate statuizioni.

Le relative censure sul merito non possono essere accolte. Va ribadita la netta distinzione tra l'azione per il danno ambientale in senso stretto – rimessa in via principale allo Stato ex art. 311 d.lgs. 152/2006 – e le azioni risarcitorie *iure proprio* esperibili da altri soggetti pubblici (fra i quali gli Enti Parco come la costituita parte civile) per i danni specifici da essi direttamente subiti (danni patrimoniali e non patrimoniali: danno all'immagine, sviamento di funzioni, pregiudizi specifici al patrimonio forestale/ecologico di cui hanno cura) ai sensi dell'art. 313, co. 7, d.lgs. 152/2006 e della l. 394/1991, artt. 29, co. 3 e 30, co. 6. e come confermato anche dalla Corte costituzionale (sent. n. 126/2016) e dalla giurisprudenza di legittimità: è lecito, pertanto, il conseguimento del risarcimento dei danni propri derivanti da reati commessi all'interno dell'area protetta (tra le molte, Cass. pen., sez. III, 8.10.2008, n. 4607; sez. VI, 13.7.2010, n. 34706; sez. IV, 11.6.2014, n. 24619; sez. III, 5.2.2015, n. 35965; sez. III, 17.2.2016, n. 21935).

Quanto alla doglianza per cui la sentenza di prime cure “non avrebbe indicato alcun titolo” legittimante il risarcimento, la Corte rileva che il titolo emerge direttamente dalla citata normativa ed è stato specificamente veicolato in atti: la memoria della parte civile ha dettagliato la base normativa e le voci di pregiudizio (danni forestali/ecologici/idrogeologici; danno da sviamento di funzioni, con quantificazione € 29.824,78; danno all’immagine e all’attrattività turistica), oltre alla quantificazione tecnica del danno ambientale riferibile all’ente (€ 452.942,81, Relazione Andreello-Mar-Volponi). Tali elementi, ritualmente acquisiti, sorreggono le statuizioni civili e rendono infondata la critica sulla mancanza di un fondamento giuridico espresso.

Con riguardo alla deduzione in ordine all’eccessività della somma liquidata a titolo di provvisionale, la Corte rileva che la provvisionale è liquidata in via equitativa secondo una valutazione discrezionale del giudice, sulla base del *quantum* verosimile e delle risultanze acquisite.

Nel caso concreto, l’importo di € 50.000 è coerente con il danno già documentato in atti e sopra indicato, sicché la somma anticipatoria risulta modesta rispetto al pregiudizio complessivo stimato. La misura è, inoltre, allineata alla prassi giurisprudenziale richiamata in atti (ad es., Trib. Rovigo n. 192/2016 “Enel 1”, provvisionale € 500.000; App. Milano 11.11.2013, confermata da Cass. 5.2.2015, n. 35965, provvisionale € 100.000 al Parco Ticino).

## **APPELLO SUIGHI**

**9.** Con il **primo motivo** l’appellante ..... deduce l’intervenuta prescrizione con riferimento ai reati di cui ai capi A e B di imputazione, riproponendo le ragioni di cui al primo motivo dell’appellante Girardello, cui si rimanda (punto 2).

**10.** Con il **secondo motivo** l’appellante ..... eccepisce:

- l’errata valutazione delle effettive risultanze istruttorie da parte del Giudice, il quale avrebbe accertato gli elementi oggettivi delle fattispecie contestate in base unicamente al ruolo di mero esecutore materiale

dell'appellante e facendo proprie apodittiche mere deduzioni operate dagli agenti intervenuti, del tutto disancorate dalla reale dinamica dei fatti e prive di riscontro nelle emergenze istruttorie, limitandosi pertanto ad una acritica adesione all'imputazione senza assolvere all'obbligo motivazione;

- l'insussistenza dell'elemento soggettivo, dal momento che, come confermato dal teste ....., .....non avrebbe mai preso parte alle riunioni e/o sopralluoghi durante la predisposizione dei lavori, trovandosi pertanto a dare esecuzione agli stessi secondo le linee guida impartitegli da ....., direttore dei lavori dell'area boschiva in qualità di legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, e nell'inconsapevolezza dei limiti effettivi cui avrebbe dovuto attenersi. Dalle dichiarazioni dei testi escussi emergerebbe infatti la buona fede dell'appellante.

Di scarso interesse avrebbe la circostanza, rilevata al Giudice, dei *"tempi e le modalità di esecuzione del disboscamento. Nel giro di pochi giorni, tutti concentrati nel fine settimana, la ditta ..... ha eseguito un imponente operazione di disboscamento dell'area protetta, con l'evidente fine di sfuggire al controllo della D.L."*.

**11. I motivi terzo e quarto** proposti dall'appellante SUIGHI, concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato contenimento della pena nei minimi edittali e la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non subordinata ad obblighi, attenendo al trattamento sanzionatorio, sono assorbiti dall'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.

**12. Con il quinto motivo** l'appellante ..... si duole degli eccessivi importi liquidati dal giudice a vario titolo (risarcimento del danno, provvisoriale e rifusione delle spese sostenute dalla parte civile).

Con riguardo alla provvisoriale disposta dal giudice, peraltro senza adeguata motivazione, mancherebbe l'allegazione dei giustificati motivi sottesi alla relativa richiesta e la somma liquidata sarebbe sproporzionata con riferimento alla responsabilità dell'appellante e alla prova del danno asseritamente patito dalla parte civile.

Sarebbe infine assente la prova documentale in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, la cui somma liquidata a tale titolo risulterebbe esorbitante.

**13.** La Corte rileva l'**inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'appellante .....** per mancata tempestività.

La sentenza di primo grado, datata 4.5.2018, è stata depositata fuori termine dal Giudice di primo grado il 24.8.2018. L'avviso di deposito è stato notificato all'imputato e al difensore domiciliatario il 13.9.2018. Ne consegue che il termine di 45 giorni per proporre impugnazione decorreva, ex art. 585, co. 1, lett. c), c.p.p., da tale notificazione e risultava spirato alla data di scadenza (28.10.2018); l'appello, depositato il 29.10.2018, è pertanto tardivo e, come tale, inammissibile.

**14.** Per le ragioni fin qui esposte, la condotta attribuita a ..... e il fatto storico ad essa ricondotta risultano integrati nella loro materialità e a loro riferiti. Conseguenti sono la dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione dei reati e la conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado.

..... va altresì condannato alla rifusione delle spese di difesa sostenute dalla presente parte civile per il grado, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo all'attività concretamente svolta (voci esame/studio e decisoria), oltre accessori di rito.

L'appello proposto da ..... va dichiarato inammissibile per tardività. Conseguente è la declaratoria di esecutività nei suoi confronti del provvedimento impugnato.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 605, 585, 591 cod. proc. pen.,  
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo del 4.5.2018  
appellata da ..... dichiara non doversi procedere nei confronti  
di ..... per essere i reati a lui ascritti estinti per intervenuta  
prescrizione.

Dichiara inammissibile ai sensi degli artt. 585 e 591 c.p.p. l'appello proposto  
nell'interesse di ....., nei cui confronti dispone l'esecuzione del  
provvedimento impugnato.

Condanna l'appellante ..... al pagamento delle spese processuali del  
grado.

Conferma nel resto e condanna gli appellanti ..... e ..... alla  
rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ENTE PARCO REGIONALE  
VENETO DEL DELTA DEL PO nel grado di appello che si liquidano in  
complessivi euro 2.837,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.

Visto l'art. 544, 3° comma c.p.p.,  
assegna il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Venezia, li 5.12.2025

Il Presidente Relatore

Varta Giacomelli  


L'ADDETTO UPP  
Dott. Marco Pasqualetto Cassinis

